

allegato "A" al n. 18723 di raccolta

STATUTO

Articolo 1)

È costituito sotto la denominazione CONSORZIO IRRIGUO "GRAVERE" un Consorzio con durata illimitata, tra proprietari e affittuari di terreni situati in territorio del Comune di Gravere e limitrofi.

Articolo 2)

Il Consorzio ha lo scopo di assicurare la dotazione di acqua di sua spettanza, di promuovere la costruzione di opere idrauliche e non, atte ad aumentare la dotazione di acqua e la sua migliore utilizzazione in base alle nuove tecniche di irrigazione e a creare, in ogni caso, beneficio per il Consorzio stesso.

Il Consorzio può anche stipulare accordi con Enti simili e affini per la migliore e integrale utilizzazione delle acque.

Articolo 3)

Tutte le opere occorrenti per l'esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria del CONSORZIO IRRIGUO "GRAVERE" saranno sostenute dai consorziati nel seguente modo:

le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno ripartite tra i soci del Consorzio in base alle superfici irrigue spettanti.

Il pagamento delle spese dovrà essere effettuato a seguito di avviso telefonico o scritto, oppure con affissione di manifesti, direttamente al segretario o mediante il versamento su apposito Conto Corrente entro 60 giorni. Trascorso tale termine, il consorziato perderà il diritto d'uso dell'acqua distribuita dal Consorzio.

Articolo 4)

Viene assunta dal Consorzio ogni responsabilità per quanto riguarda l'imposizione, la costituzione, la trascrizione alla conservatoria dei Registri Immobiliari delle servitù sui terreni appartenenti a terzi non associati, derivanti dall'esecuzione delle opere progettate sollevando l'amministrazione dello Stato o della Regione da ogni eventuale richiesta di indennizzi o risarcimenti di danni da parte di terzi.

Articolo 5)

Il Consorzio dovrà tenere, per quanto riguarda l'impianto irriguo:

- a) un registro dei Soci nel quale sono elencati i consorziati, le loro quote e le eventuali modifiche e ripartizioni delle stesse.
- b) Il catasto di identificazione dei terreni consorziati in cui si dovranno pure annotare tutte le modifiche che si verificheranno sui terreni stessi; i cambiamenti di proprietà dovranno essere comunicati entro 3 mesi dall'avvenuta modifica.

Eros Caudino

Ugo Franco
Gino Berosa

Antonio C...

Enrico Dyrol



I consorziati partecipano a vantaggi e pesi del Consorzio in proporzione delle quote di acqua di cui sono utenti e risultanti da detto libro dei soci e dalle sue modificazioni. In caso di divisione o di trapasso delle proprietà consorziate, i condividenti e i nuovi proprietari dei terreni consorziati, qualora nel contratto di trapasso sia compresa la quota spettante all'antico proprietario sul Consorzio, per la distribuzione e la raccolta delle acque.

Ogni consorziato avrà diritto di irrigare i beni in proprietà e in affitto secondo quanto stabilito dal regolamento del Consorzio stesso, approvato dall'Assemblea.

I fondi dei consorziati saranno sottoposti a tutte le servitù che si rendessero necessarie sia in via perpetua che temporanea per i lavori di derivazione, passaggio e scolo delle acque, nonché per la costruzione di canalizzazioni fisse e manufatti di ogni tipo necessari per una regolare esecuzione dei lavori e ciò senza il pagamento di alcuna indennità. I consorziati, quali proprietari o affittuari dei fondi su cui sono posate le condutture dell'acqua, devono garantire il transito pedonale per consentire la manutenzione della condotta e per accedere ai punti di deviazione dell'acqua verso le derivazioni secondarie. Qualora non fosse concesso idoneo passaggio per la manutenzione, questa deve essere garantita dal proprietario o dal conduttore del fondo.

Le eventuali indennità che dovessero pagarsi a terzi per ottenere il diritto permanente o temporaneo di acquedotto attraverso i fondi di terzi, saranno a carico del Consorzio. Pure a carico del Consorzio saranno le spese occorrenti per la costruzione e manutenzione delle opere relative ai canali e alle derivazioni principali, mentre le singole prese dei consorziati sono a carico degli stessi consorziati.

Il Consorzio è rappresentato:

- a) dall'Assemblea Generale dei Consorziati;
- b) da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea;
- c) da un Presidente e un Vice-Presidente eletti dal Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Generale è composta da tutti i consorziati: in essa ciascun consorziato ha diritto a un solo voto. Nell'Assemblea i consorziati possono farsi

Boello Franco partina cu
Juno Barasa Enio Syed

Exo Cardus
F. m. s. l. m.

rappresentare da un altro socio o da un terzo familiare mediante semplice delega scritta. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11)

Spetta all'Assemblea Generale la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'approvazione dei bilanci e dei conti annuali e della gestione del Consorzio, nonché l'esame e la deliberazione su tutte le questioni e su tutti gli interessi del Consorzio che non siano demandati al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno cinque membri. Essi eleggeranno nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza delle tre cariche principali mentre non è indispensabile la presenza dei consiglieri che, qualora presenti, avranno diritto al voto come le altre cariche del Consiglio. In caso di parità di voti sarà determinante il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando egli lo ritenga opportuno o dietro richiesta di almeno due membri.

Articolo 13)

Il Presidente è delegato a firmare le domande di contributo o mutuo da indirizzarsi alle pubbliche amministrazioni per i miglioramenti da apportare alla proprietà del Consorzio, a firmare tutti i documenti necessari per l'espletamento delle pratiche relative, nonché a riscuotere somme inerenti a tali contributi e mutui, rilasciandone quietanza.

A lavori ultimati dovrà rendere esatto conto di tutte le spese e opere fatte mediante presentazione della contabilità che dovrà essere tenuta anche agli effetti di collaudo lavori.

Non al Circolo Sociale.

Articolo 14)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che annualmente dovranno essere indette per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Consorzio, per l'esame della sua gestione e per la nomina alle cariche sociali. Sono straordinarie quelle che, per qualsiasi motivo, il Presidente riterrà utile e nell'interesse del Consorzio di convocare o che siano richieste dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza o da un numero di soci che rappresenti almeno la metà dei soci. L'avviso di convocazione dell'assemblea, sempre che non vi sia una speciale urgenza, dovrà essere dato per iscritto almeno tre giorni prima con indicazione del luogo di riunione e degli argomenti e materie poste all'ordine del giorno.

Buella Franco
Gino Baccan
Antonio C. L.
Ezio Cauda
F. M. P. N. E. R. I.

Articolo 15)

Le assemblee ordinarie dovranno essere tenute ogni anno entro il mese di aprile per l'approvazione dei suddetti bilanci e, ove necessari, per la nomina delle cariche sociali. Sia le assemblee ordinarie che straordinarie saranno legalmente costituite in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. La seconda convocazione potrà avvenire anche un'ora dopo la prima.

Articolo 16)

Le cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso, fatto salvo i rimborsi spese.

Articolo 17)

In caso di scioglimento del Consorzio i fondi saranno incamerati dal Comune di Gravere.

visto per l'ispezione liando, 8/9/2006
Ortina C.

Ezio D'Agostino

Boielli Franco

Giuseppe Borsari

Ezio Cantino

Francesco Albini



Registrato a Pinerolo li 15/9/2006 al N° 1844

con € 168,00

TRE AD USO AMMINISTRATIVO

15/9/2006

[Signature]